



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(*Provincia di TERAMO*)

SERVIZIO
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E RISORSE UMANE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli Organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n.118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il *trend* storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, etc.) e le modifiche normative che condizionano il gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

Imposta Municipale Propria (IMu)

Principali norme di riferimento	Art.1 commi 738-782 L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	1.735.292,86		
Gettito accertato nell'anno precedente a quello di riferimento	1.760.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Modifiche legislative con effetti sulle previsioni	La nuova disciplina - introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 in materia di Imposta Municipale Propria (IMu) – ha previsto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TaRi), nonché l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMu) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TaSI) in un'unica imposta locale. Tale nuova disciplina si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. La vigente normativa (citato art.1 commi 738-782 Legge di Bilancio 2020) prevede nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none">- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze un'aliquota di base pari allo 0,5 per cento che può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuita fino all'azzeramento (comma 748),- per i fabbricati rurali ad uso strumentale un'aliquota di base pari allo 0,1 per cento che può essere diminuita fino all'azzeramento (comma 750),- che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMu (comma 751),- per i terreni agricoli un'aliquota di base pari allo 0,76 per cento che può essere aumentata fino al 1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento (comma 752),- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D un'aliquota base pari allo 0,86 per cento - di cui la quota		

	<p>pari al 0,76 per cento è riservata allo Stato - che può essere aumentata fino allo 1,06 per cento o diminuita fino allo 0,76 per cento (comma 753),</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, un’aliquota di base pari al 0,86 per cento che può essere aumentata sino al 1,06 per cento o diminuita fino all’azzeramento (comma 754), - che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art.1 della L. n.208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale - pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767 del citato art.1 Legge di Bilancio 2020 - possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TaSI) di cui al comma 677 dell’art.1 della L. n.147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’art.1 della L. n.208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la predetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755, come modificato dall’art.108 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.126/2020). <p>La suddetta normativa prevede altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conferma della deduzione del 50% della base imponibile (comma 747) per: <ul style="list-style-type: none"> a) i fabbricati di interesse storico e artistico, b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, - che a decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 756), - sono esenti dall’IMu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della L. n.984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993 (comma 758, lett. d), - la conferma del versamento in due rate (comma 762): entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l’imposta in unica soluzione entro
--	---

	<p>il 16 giugno,</p> <ul style="list-style-type: none"> - che per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate (comma 763), - che il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione (comma 769). <p>L'art.1, comma 48, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ridotto alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMu dovuta per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>L'art.1, comma 743, della L. n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto - limitatamente all'anno 2022 - la misura dell'IMu, di cui al predetto comma 48 dell'art.1 della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ridotta al 37,5%.</p> <p>L'art.1 della L. n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esonero IMu per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82), - l'esenzione IMu per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (commi da 639 a 641), - le proroghe delle esenzioni IMu concesse per gli eventi sismici dell'Italia Centrale 2016 (comma 750) e dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (comma 768), - la disciplina dei rapporti tra IMu e Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) (commi 834 a 836), - l'applicazione delle aliquote IMu di base qualora non si deliberasse nei termini previsti e senza la pubblicazione dell'atto stesso con le modalità previste (comma 837).
<p>Modifiche legislative con effetti sulle aliquote</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TaSI ormai non più in vigore, sono venute anche meno le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della L. n.147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.</p>

Anche nel 2024 una parte del gettito IMu dei Comuni alimenterà il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.). In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata contribuirà ad alimentare il F.S.C. 2024 con euro 328.758,74, che verranno trattenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).

L'art.1, comma 49, della L. n.178/2020 ((Legge di Bilancio 2021) ha istituito un apposito fondo di ristoro in favore dei Comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMu disposte dal predetto comma 48, a decorrere dal 2021.

Tassa sui Rifiuti (TaRi)

<p>Principali norme di riferimento</p>	<p>Art.1 comma 738 L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) Art.3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228/2021, convertito</p>
---	---

	con modificazioni dalla L. n.15/2022 e ss.mm.ii.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	1.360.133,56		
Gettito accertato nell'anno precedente a quello di riferimento	1.425.557,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	1.363.398,00	1.359.792,00	1.359.792,00
Modifiche legislative con effetti sulle previsioni	L'art.1, comma 48, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ridotto di due terzi, a decorrere dall'anno 2021, la TaRi per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.		

Le entrate sono state definite in base al Piano Economico Finanziario 2022-2025 - elaborato in conformità all'art.27 della Deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF- approvato con deliberazione C.C. n.15 del 31/05/2022. Si provvederà all'eventuale aggiornamento nei termini fissati dalla legge.

Addizionale Comunale all'IRPeF

Principali norme di riferimento	D. Lgs. n.360/1998		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	772.836,87		
Gettito accertato nell'anno precedente a quello di riferimento	924.905,58		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Modifiche legislative con effetti sulle previsioni	Nessuna		
Modifiche legislative con effetti sulle aliquote	Nessuna		

Il Comune, considerata la necessità di assicurare gli equilibri generali di bilancio e di mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi prestati e tenuto conto delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2024 e seguenti, ha ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, di confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale in misura pari allo 0,8 punti percentuali.

L'All. n.4.2 al punto 3.7 del D Lgs. n.118/2011 ha delineato le modalità con cui debbono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'Addizionale Comunale IRPeF, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata "sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale". Gli allegati al D. Lgs n.118/2011 sono stati soggetti ad aggiornamenti: in particolare l'art.3 del D.M. 01/12/2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, ha escluso la possibilità di utilizzare le stime ministeriali,

lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Per il 2016 l'applicazione di tale criterio avrebbe comportato l'iscrizione di un'entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura di bilancio. Per tale ragione, il 16 dicembre 2015 si è svolta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una riunione della Commissione ArConET, nel corso della quale è stata esaminata la proposta elaborata da R.G.S., A.N.C.I. e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie. In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della Addizionale Comunale IRPeF, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base "delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, in quanto rappresenta uno strumento di perequazione delle risorse che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici. A legislazione vigente la perequazione riguarda soltanto i Comuni dei territori delle Regioni a Statuto Ordinario.

La determinazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) scaturisce da aggiornamenti e cambiamenti di metodologia che, di anno in anno, modificano sia i fabbisogni standard che le capacità fiscali per ciascun comune. A questi cambiamenti si aggiunge la crescita delle percentuali di perequazione, tuttora in corso, che si concluderà nel 2030.

Nel Bilancio 2024-2026 è stata prevista la spettanza del F.S.C., al netto di recuperi e detrazioni, pari ad € 1.282.971,33.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, contratti di servizio quali raccolta e smaltimento rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, etc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria ha previsto criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a F.C.D.E., secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Nel terzo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo poteva essere determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza

per i primi tre anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per gli ultimi due anni del quinquennio. L'ente poteva, con riferimento agli ultimi due esercizi del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del Fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Dall'esercizio 2021 l'accantonamento del F.C.D.E. a bilancio deve essere effettuato per un valore pari al 100% del determinato. Il Fondo accantonato sarà quindi pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e residui (se effettuate nell'anno successivo) ed i relativi accertamenti dell'ultimo quinquennio. La media da utilizzare sarà solo quella semplice: è infatti decaduta la possibilità di avvalersi degli altri due metodi alternativi di determinazione.

Di seguito è riportato il riepilogo del calcolo dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'importo delle entrate di dubbia esigibilità:

Tipologia di entrate	Previsioni di entrata	Previsioni di entrata	Previsioni di entrata
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Titolo I	€ 1.525.557,00	€ 1.463.398,00	€ 1.429.792,00
Titolo III	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 1.525.557,00	€ 1.463.398,00	€ 1.429.792,00
	FCDE	FCDE	FCDE
	€ 234.846,28	€ 234.275,39	€ 234.275,39
Accantonamento effettivo di bilancio	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla normativa vigente (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio) e precisamente 0,45% per il 2024, 0,46% per il 2025 e 0,46% per il 2026.

Il Fondo di riserva di cassa rientra nelle percentuali previste dalla normativa vigente (min. 0,2% delle spese finali) e precisamente 0,25% per il 2024.

Non facendo l'Ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà deve essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Fondo rischi contenzioso

Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2, punto h) (All. n.4.2 del D. Lgs. n.118/2011) prevede - nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio - che si sia in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine si è ritenuta necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi contenzioso.

Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.)

La Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018) all'art.1, commi da 858 a 872, ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa P.C.C. è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.

Il citato art.1 della L. n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha stabilito, nello specifico:

- al comma 859: *“A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n.196, applicano:*
 - a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del Decreto Legislativo n.33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
 - b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231”;*
- al comma 862: *“Entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di Giunta o del Consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;*
 - d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.”*
- al comma 863: *“nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”;*
- al comma 868: *“A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture”.*

Dato atto che la Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.) mostra i seguenti dati relativi al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata:

- stock del debito scaduto e non pagato elaborato dalla P.C.C. al 31/12/2022 € 148.401,66,
- stock del debito scaduto e non pagato elaborato dalla P.C.C. al 31/12/2023 € 45.734,57,
- importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2023 € 4.480.000,00,
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti - 6 giorni.

Dato atto altresì che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata:

- 1) ha superato il 1° controllo (comma 859, lettera a), secondo periodo, L. n.145/2018): lo stock di debito al 31/12/2023 è minore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno 2023 e pari al 1,02%,
- 2) ha superato il 2° controllo (comma 859, lettera a), primo periodo, L. n.145/2018): solo nel caso in cui l'esito del precedente controllo fosse negativo,
- 3) ha superato il 3° controllo (comma 859, lettera b), L. n.145/2018): indicatore di ritardo dei pagamenti minore di zero e pari a - 6 giorni,
- 4) ha superato il 4° controllo (comma 868, L. n.145/2018): verifica positiva degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.

Considerato, pertanto, che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata non è soggetto all'obbligo - ai sensi del comma 862, primo periodo, lettera b), L. n.145/2018 - di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali.

Ai sensi del comma 863, L. n.145/2018, l'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui agli indicatori sopra richiamati previsti dal citato comma 859 della L. n.145/2018. Pertanto, nell'esercizio in cui l'Ente rileva - in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente - il rispetto degli indicatori, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al F.G.D.C.

Infine la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con Deliberazione n.98/2020/PRSE ha rilevato come il F.G.D.C. abbia *“lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa”*.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, di euro 2.470.459,02 risulta così composto:

<i>- Parte accantonata</i>	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	€ 1.796.831,79
Fondo contenzioso	€ 80.000,00
Altri accantonamenti	€ 38.582,28
<i>- Parte vincolata</i>	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	€ 104.193,80
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 6.732,11
<i>- Parte destinata agli investimenti</i>	€ -
<i>- Parte disponibile</i>	€ 444.119,04

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate. Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge od ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il bilancio di previsione 2024-2026 non prevede l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2024-2026 sono previsti investimenti per un totale di euro 14.878.898,86, così suddivisi:

Tipologia	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<i>Investimenti fissi lordi</i>	13.584.898,86	977.000,00	317.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>			
Totale spese Titolo II	13.584.898,86	977.000,00	317.000,00
Di cui fondo pluriennale vincolato			
Totale spese di investimento	13.584.898,86	977.000,00	317.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<i>Alienazioni</i>			
<i>Contributi gli investimenti</i>	11.974.076,22	25.000,00	25.000,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>			
<i>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</i>	1.048.000,00	52.000,00	52.000,00
<i>Altre entrate in conto capitale</i>	14.822,64		
<i>Proventi permessi di costruire e assimilati</i>	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<i>Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti</i>			
Totale entrate Titolo IV	13.256.898,86	297.000,00	297.000,00
Accensione di prestiti Titolo VI	280.000,00	660.000,00	
Entrate correnti destinate ad investimenti	48.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo di amministrazione			
FPV di entrata (parte capitale)			
Totale	13.584.898,86	977.000,00	317.000,00

In relazione al ricorso al debito (accensione di nuovi mutui) va precisato - come si evince dal prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato al bilancio di previsione 2024-2026 - che viene ampiamente rispettato il limite previsto dall'art.204, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e cioè che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art.207 D. Lgs. n.267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Non risultano cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'art.9, comma 7, D.P.C.M. 28/12/2011 definisce "organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

L'art.21 D.P.C.M. 28/12/2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione o l'Ente Locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante".

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2024 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Società partecipate	Quota di partecipazione
Farmacia Comunale Sant'Egidio spa	47,00%
Poliservice spa	0,22%
Ruzzo Reti spa	2,27%
Terreverdi Teramane scc a rl	1,66%

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richiesta dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Viene allegato al bilancio il prospetto relativo alle spese per funzioni delegate dalla Regione.